



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 111 del 06-07-2023

Registro generale n. 422

Oggetto: *Procedura aperta ad evidenza pubblica alle Associazioni del Terzo Settore per la gestione provvisoria e temporanea del campo sportivo da calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del P.E.F. - APPROVAZIONE VERBALE*

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n.15/2022 con cui al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Segreteria ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 2.5.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 2.5.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 dell'11.05.2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.239 del 28.7.2022 con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022-2024 , ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.80/2021 convertito con modificazione in Legge 113/2021 (PIAO), in fase di aggiornamento;

Richiamata

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 30/12/2017, avente per oggetto: “Impianti sportivi comunali – Rilevanza economica”;
- La delibera di consiglio comunale n. 121 del 30.12.2017 con cui si approvava il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, declinando le regole per l'affidamento degli impianti di rilevanza economica e quelle per l'affidamento della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/10/2022, avente per oggetto: "Impianti sportivi comunali Rilevanza economica": annullamento e successivi provvedimenti”;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 101 del 30/12/2022 avente per oggetto “Impianti sportivi Comunali regolamentazione utilizzo – modifiche” sono state approvate le modifiche al Regolamento per la regolamentazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali inerenti gli articoli di seguito indicati:

- a) Articolo 1 - Oggetto e finalità;
- b) Articolo 2- Definizioni;
- c) Articolo 4 - Ripartizione delle competenze;
- d) Articolo 6 - Criteri per il rilascio di autorizzazione all'uso ;
- e) Articolo 9 - Presentazione delle domande di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi ;
- f) Articolo 15 - Indirizzi inerenti la gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali con enti del III settore ;
- g) Articolo 16 —Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica;
- h) Articolo 17 - Norme comuni a tutte le gestioni degli Impianti Sportivi ;
- i) Articolo 17 bis - Norme specifiche per le concessioni degli Impianti Sportivi ;
- j) Articolo 18 - Funzioni di vigilanza esercitate dall'affidatario/ concessionario e relativa responsabilità;
- k) Articolo 22 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie;

Rilevato che,

- con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2023 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del campo sportivo Fonte Dell’Olmo” con cui la Giunta Comunale, evidenziato che l'amministrazione non dispone di personale per la custodia e cura quotidiana dell'impianto, avvenuta fino ad oggi con la collaborazione informale delle associazioni che utilizzano la struttura
 - ha dato mandato al Dirigente IV Settore di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la **gestione provvisoria non economica** del campo sportivo da calcio Fonte Dell’Olmo da parte di associazioni sportive precisando che la procedura deve essere funzionale all'affidamento in gestione NON ECONOMICA e temporanea del campo di calcio fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF, volto a stabilire la forma migliore di esternalizzazione della gestione dell'impianto;
 - ha stabilito altresì che, la custodia e la manutenzione ordinaria da affidarsi temporaneamente, non possono prevedere a favore dell'associazione individuata alcun corrispettivo, né la possibilità di riscuotere alcun tipo di tariffa o prezzo connesso all'uso del bene, ma solo un rimborso spese forfettario fissato in massimo € 2.500,00 per mesi otto (considerato che nel periodo estivo almeno di mesi tre, l'impianto non è utilizzato), e, qualora ne ricorrano i presupposti in fatto e diritto, potrà anche essere compensato con tariffe dovute al Comune dall'associazione individuata;

- con Determinazione n. 63 del 04/05/2023 Settore IV Servizi Generali e di Comunità avente per oggetto: *"Manifestazione d'interesse procedura ad evidenza pubblica alle associazioni sportive del Terzo Settore per la gestione provvisoria e temporanea del campo sportivo da calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF"* si approvava lo schema di Avviso pubblico contenente gli elementi essenziali per procedere all'affidamento in gestione NON ECONOMICA e temporanea del campo di calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi, e, il relativo modulo di domanda dando atto che, l'affidamento temporaneo, non prevede a favore dell'associazione individuata alcun corrispettivo, né la possibilità di riscuotere alcun tipo di tariffa o prezzo connesso all'uso del bene ma solo un rimborso spese forfettario che viene fissato in massimo € 2.500,00 per mesi otto (considerato che nel periodo estivo almeno di mesi tre, l'impianto non è utilizzato), e, qualora ne ricorrano i presupposti in fatto e diritto, potrà anche essere compensato con tariffe dovute al Comune dall'associazione individuata;

Dato atto

- che si è provveduto a pubblicare in albo pretorio al n. 1055/2023, l'avviso pubblico e il relativo modulo di domanda inerente la manifestazioni d'interesse, da parte di associazioni sportive del Terzo Settore locali, alla gestione provvisoria e temporanea del campo sportivo da calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF;
- che entro il termine per la presentazione delle candidature, ore 12.00 dell' 08.06.2023, è pervenuta la sola candidatura di A.S.D Rosetana Calcio (Protocollo 24479 del 08.06.2023 alle ore 11:06);

Visto il verbale redatto dalla Commissione allegato alla presente atto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; precisato che nello stesso si procede a formare la graduatoria dando atto che l'A.S.D Rosetana Calcio, unica Associazione del Terzo Settore a partecipare alla manifestazione d'interesse, risulta aggiudicataria per la gestione provvisoria e temporanea del Campo Sportivo da calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF;

Vista la documentazione presentata a riscontro dell'avviso e la Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all'art.80 e possesso dei requisiti di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., debitamente firmati dal Presidente dell'Asd Rosetana Calcio e allegata al presente atto;

Visti

- la deliberazione di Giunta n. 203 del 06/06/2023 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo, ove il presente processo viene identificato con codice P 200 "Gestione / Utilizzo Individuale o collettivo Impianti Sportivi" e ascrivito all'area di rischio ANAC F. "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" – "Acquisizione e gestione del personale" ed è pesato a rischio **MEDIO**;
- le misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo previste dall'allegato 10 del Piano sono le seguenti:
 - 1) INTEGRAZIONE MODULO RICHIESTA CON AVVERTIMENTO CHE I CANONI DEVONO ESSERE PAGATI SOLO ATTRAVERSO VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE E CHE I DIPENDENTI NON

- SONO AUTORIZZATI A RISCOUTERE DIRETTAMENTE I CANONI DOVUTI;
- 2) DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE;

DATO ATTO che

- le predette misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo sono puntualmente implementate:
 - 1) Il pagamento delle tariffe avviene tramite il sistema pago PA o nel caso di specie tramite compensazione dei contributi di spettanza;
 - 2) L'atto è stato proposto dall'istruttore dr.ssa Roberta Lamolinara e il provvedimento finale sottoscritto dal Dirigente del IV settore;
- le misure generali di prevenzione del rischio corruttivo previste dall'allegato 9 del Piano trovano puntuale applicazione nella procedura: in particolare:
 - Rispetto delle Direttive interne del RPC;
 - Verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. _352_ del _18.12.2020: con la firma in calce al presente atto il sottoscritto dirigente attesta di non essere in posizione di conflitto di interesse alcuno con il destinatario del provvedimento finale;

Ritenuto di dare atto che il responsabile del procedimento ai fini del monitoraggio della gestione non economica e temporanea del campo da calcio Fonte dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF, è la dipendente Roberta Lamolinara ;

Accertato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio

DETERMINA

1. **Di approvare** il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 03.07.2023, allegato alla presente determinazione, in cui si da atto che è pervenuta una sola proposta da parte delle Associazione sportive del Terzo Settore per la gestione provvisoria e temporanea del Campo sportivo da calcio Fonte Dell'Olmo fino al 31/12/2023, nelle more della definizione del PEF, e ,precisamente, quella della ASD Rosetana Calcio, dando atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere **completa**, nonché regolare ai fini della partecipazione alla procedura e il progetto rispondente alle linee progettuali richieste dall'amministrazione e , pertanto, risulta aggiudicataria della procedura in oggetto;
2. Di specificare che la gestione dell'impianto da parte dell' ASD Rosetana Calcio, nel periodo transitorio, avverrà ai patti e alle condizione di cui allo schema di convezione approvato dalla Giunta 105 del trenta marzo c.a. e la società si farà carico delle responsabilità – garanzie assicurative di cui all'art. 7 della predetta convenzione e, nello specifico, è tenuta ad attenersi a quanto menzionato nel predetto articolo e a presentare la documentazione richiesta di seguito indicata:
 1. Il custode / gestore solleva il Comune di Roseto degli Abruzzi da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
 2. L' affidatario, in quanto custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c è infatti, responsabile civilmente ed eventualmente penalmente, per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possano occorrere durante il periodo di custodia e gestione ordinaria dell'impianto.
 3. Pertanto il gestore dovrà dotarsi, mantenendole in vigore per tutta la durata della convenzione, di polizza assicurativa RCT/RCO stipulate con primaria compagnia assicurativa che prevedano :
 - a. il soggetto gestore dell'impianto quale contraente;
 - b. l'indicazione esplicita dei beni e dell'attività assicurata, coincidente con l'attività relativa all'affidamento in custodia e gestione ordinaria del bene
 - c. massimali di valore adeguato.
 4. L' affidatario, in particolare, deve stipulare:
 - a. un'idonea polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da Banche, Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB o Compagnia di assicurazione a copertura di qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone all'interno di dette strutture.. Il massimale deve essere pari a 250.000,00 per danni a cose; e per i danni a persone massimale pari ad € 500.000,00 per sinistro
 - b. un'idonea polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da Banche, Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB o Compagnia di assicurazione che

esoneri il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere a persone o loro cose dall'esercizio dell'attività autorizzata.

Per prevenire rischi connessi all'accettazione di garanzie rilasciate da operatori abusivi o inaffidabili, che quindi possono comportare difficoltà al momento dell'escussione. Le polizze dovranno essere approvate dall'amministrazione prima della sottoscrizione della convenzione

- 3.** Di specificare che ,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ed è conforme a leggi e regolamenti stabilendo che l' affidamento temporaneo, non prevede a favore dell'associazione individuata alcun corrispettivo, né la possibilità di riscuotere alcun tipo di tariffa o prezzo connesso all'uso del bene ma solo un rimborso spese forfettario che viene fissato in massimo € 2.500,00 per mesi otto (considerato che nel periodo estivo almeno di mesi tre, l'impianto non è utilizzato), che potrà anche essere compensato con tariffe dovute al Comune dall'associazione individuata;
- 4.** Che l'Ente Comunale ,a valere dalla mensilità di settembre 2023 , ha una minore entrata contabile per € 2.500,00 in quanto l' affidamento temporaneo prevede a favore dell'associazione individuata il rimborso spese forfettario per l'importo massimo indicato;
- 5.** Di indicare come responsabile del procedimento, ai fini del monitoraggio nella gestione , la dipendente Roberta Lamolinara , incaricata dell'istruttoria preliminare alla sottoscrizione della convenzione, da cui decorrerà 'affidamento;
- 6.** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013.
- 7.** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell'Aquila nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
- 8.** Di trasmettere la presente all' ASD Rosetana Calcio ;

IL DIRIGENTE FF DEL IV SETTORE
Dr.ssa Raffaella D'Egidio